

XVI LEGISLATURA

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

MERCOLEDÌ 17 MARZO 2010

180^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.**La seduta inizia alle ore 9,35.*

IN SEDE REFERENTE

(1905) *Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*

(591) **GIAMBRONE** ed altri. - *Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto*

(874) **POLI BORTONE**. - *Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati*

(970) **COMPAGNA** ed altri. - *Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo*

(1387) **VALDITARA** ed altri. - *Delega al Governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori*

(1579) **Mariapia GARAVAGLIA** ed altri. - *Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il **PRESIDENTE** - erano stati illustrati tutti gli emendamenti all'articolo 1, ed aveva avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 2, pubblicati in allegato a quella seduta. Avverte quindi che si procederà nell'illustrazione dei restanti emendamenti all'articolo 2.

Interviene il senatore **PARDI** (*IdV*), il quale si sofferma preliminarmente sull'emendamento 2.26 in merito alle modalità di elezione del rettore rispetto al quale si amplia la platea dei soggetti che partecipano al voto. Quanto al 2.41, sottolinea che esso ridisegna le funzioni del senato accademico a cui si attribuisce tra l'altro la possibilità di richiedere una verifica della fiducia al rettore. Dopo aver dato conto dell'emendamento 2.55, sulla composizione del senato accademico, dà conto del 2.91 che include anche una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel consiglio di amministrazione. L'emendamento 2.111 prevede inoltre l'ipotesi di scioglimento nel caso di dissesto finanziario secondo quanto già previsto all'articolo 5, comma 3, lettera g). Nella medesima direzione si colloca il 2.116. Dà indi conto del 2.120 e del 2.153, precisando altresì che il 2.178 reca una specificazione ulteriore in merito ai settori scientifico-disciplinari. Descrive poi i contenuti dell'emendamento 2.181, che sostituisce integralmente la lettera c) del comma 3, rimarcando indi l'esigenza di stanziare ulteriori risorse per la riforma, implicitamente sottesa agli emendamenti 2.240, 2.256 e 2.268. Dopo aver accennato al 2.258, dà per illustrati gli ulteriori emendamenti presentati all'articolo 2.

La senatrice **Mariapia GARAVAGLIA** (*PD*) illustra l'emendamento 2.212, che ribadisce il principio di autonomia universitaria nel rispetto degli articoli 33 della Costituzione e 6 della legge n. 168 del

1989. In proposito ritiene infatti che lo statuto sia il perno del sistema universitario e che occorra conseguentemente semplificare il testo governativo attribuendo maggiori competenze alla disciplina statutaria. Evidenzia altresì che la fase di revisione degli statuti dovrebbe essere più ampia, tenuto conto della portata della riforma.

Dà indi conto del 2.8 che descrive i compiti del rettore in maniera più precisa, mentre il 2.35 specifica le funzioni del senato accademico, il quale, nel testo attuale, rischia di essere fortemente depotenziato. Nella medesima linea si inserisce l'emendamento 2.36, mentre il 2.73 concerne i compiti del consiglio di amministrazione che dovrebbe essere anzitutto un organo esecutivo, ma assai vicino all'università. Al riguardo reputa che, nel caso in cui il rettore non presieda il consiglio di amministrazione, dovrebbe quantomeno presiedere il senato accademico.

Ritiene altresì indispensabile introdurre una figura responsabile della gestione e della organizzazione dei servizi che partecipi senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione, come previsto dall'emendamento 2.113. Dà conto inoltre del 2.125 circa la composizione del collegio dei revisori dei conti, illustrando altresì il 2.160 relativo alla decadenza per i consiglieri che non partecipano con continuità alle sedute del senato e del consiglio di amministrazione. Fa presente poi che il 2.165 sostituisce l'intero comma 3, stabilendo i criteri cui le università devono attenersi per le modifiche statutarie in tema di organizzazione interna.

Richiamandosi a quanto già espresso ieri, illustra il 2.217, ribadendo le critiche rivolte all'atteggiamento di chiusura del ministro Gelmini sulla possibilità di reperire risorse ulteriori. L'emendamento 2.243, prosegue, è volto a prevedere un tempo congruo per l'adeguamento degli statuti, fissato ad un anno dall'entrata in vigore della legge. Avviandosi alla conclusione si sofferma sul 2.265 nonché sul 2.666, rilevando come il codice deontologico inserisca più propriamente all'esercizio della professione, mentre il codice etico sarebbe necessario per individuare norme di condotta di tutta la comunità universitaria.

Il relatore **VALDITARA** (PdL) osserva preliminarmente che l'articolo 2 ha una particolare valenza sicché nelle proposte emendative presentate sono state recepite molte considerazioni già espresse nel dibattito. Illustra quindi l'emendamento 2.9, sottolineando l'obbligo per il rettore, all'atto della presentazione del documento di programmazione strategica, di tener conto delle proposte e del parere del senato accademico, a cui è dunque attribuito un ruolo specifico. L'emendamento dispone altresì delle modifiche conseguenti all'esigenza di sistematizzare le competenze dell'organo.

Quanto al 2.20, ritiene che il rettore rappresenti l'intera comunità accademica e non debba essere pertanto limitato l'elettorato passivo solo a coloro i quali hanno comprovate esperienze di gestione. Si sofferma quindi sul 2.37 che, specularmente al 2.9, assegna al senato accademico il compito di formulare proposte in ordine al documento di programmazione strategica, nonché di proporre una mozione di sfiducia al rettore e di esprimere parere sul conto consuntivo. Dà poi conto dell'emendamento 2.57 che enfatizza i momenti di collegamento con le diverse unità organizzative dell'ateneo, evitando che il senato si configuri come un organo di espressione meramente politica. Dopo aver illustrato il 2.71, sulla durata in carica del senato, precisa che nel consiglio di amministrazione ci deve essere un'adeguata rappresentanza dei professori universitari, come stabilito dall'emendamento 2.89, fermo restando che la scelta del presidente deve essere rimessa all'autonomia universitaria; puntualizza altresì che, nel caso in cui il presidente nel consiglio di amministrazione non sia il rettore, esso deve essere individuato tra i consiglieri esterni.

Illustra inoltre il 2.129, rilevando la necessità di evitare commistioni tra organi di controllo e soggetti controllati, invitando peraltro a dedicare particolare attenzione al 2.146 sulla opportunità di valutare la congruità dell'affidamento dei contratti di insegnamento rispetto al *curriculum* dei candidati. Descrive indi i contenuti del 2.150 e del 2.159, evidenziando a tale ultimo riguardo che le incompatibilità dei membri del senato devono riguardare esclusivamente compiti svolti in altre università italiane. Nell'illustrare le finalità di coordinamento della proposta emendativa 2.166, fa presente che il 2.190 semplifica la *governance* interna. In conclusione dà conto del 2.250 volto a sostituire il codice etico con il codice deontologico, atteso che è preferibile introdurre diritti e doveri all'interno dell'università. Nel dare per illustrati i restanti emendamenti, comunica infine di aver proposto alcuni emendamenti onde recepire il parere che la Commissione bilancio ha espresso sul testo.

Il senatore **PITTONI** (LNP) illustra in particolare l'emendamento 2.24 relativo all'elezione del rettore, dichiarando di condividere quanto già descritto in merito dal relatore. Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti a sua firma.

Il senatore **ASCIUTTI** (PdL) si sofferma anzitutto sul 2.281 relativo alla possibilità di sfiduciare il rettore, secondo quanto previsto anche dalle proposte del relatore. Quanto al 2.69 sottolinea in particolare l'incongruità della posizione del rettore nel testo governativo, cui sono attribuite molte responsabilità senza che a ciò corrisponda quantomeno la presidenza di uno degli organi principali. L'emendamento 2.72 introduce la durata in carica del senato per un massimo di quattro anni, attualmente non prevista nel disegno di legge, fatta eccezione per la rappresentanza degli studenti il cui mandato sarebbe biennale. Ritiene altresì necessario che il consiglio di amministrazione acquisisca il parere del senato per le decisioni riguardanti la soppressione di corsi e sedi, come previsto dall'emendamento 2.82. Giudica altresì eccessivo che la nomina del rettore avvenga con decreto del Presidente della Repubblica, su cui quindi interviene l'emendamento 2.102. Dopo aver precisato che il 2.132 stabilisce la durata in carica del collegio dei revisori dei conti, dichiara di ritirare il 2.137.

Si sofferma poi sul 2.144 che attribuisce al nucleo di valutazione la funzione di verifica anche dell'attività di ricerca. Dà indi conto del 2.154 relativo alla disciplina delle incompatibilità, sottolineando inoltre la necessità che nelle facoltà o scuole sia prevista, accanto alla rappresentanza degli studenti quantomeno una analoga rappresentanza dei professori e dei ricercatori. Dopo aver illustrato gli emendamenti 2.210 e 2.227, ritiene che l'eventuale codice etico dovrebbe essere previsto solo negli atenei che ne fossero privi, come previsto dall'emendamento 2.245. L'emendamento 2.253, analogamente ad altri già illustrati, opta peraltro in favore del codice deontologico per i docenti. In conclusione illustra l'emendamento 2.275 concernente la possibilità di prosecuzione del mandato per i rettori in carica al termine dell'elaborazione dei nuovi statuti. In proposito, dopo aver richiamato la proposta del relatore di consentire di concludere il mandato in atto, rileva tuttavia che in tal caso ci sarebbe una sfasatura rispetto alla durata degli altri nuovi organi. La sua proposta emendativa dà invece la possibilità di computare per una sola volta il periodo maturato al momento dell'entrata in vigore dei nuovi statuti, assicurando dunque maggiore continuità.

Il senatore **VITA** (PD) illustra il complesso degli emendamenti a sua firma, sottolineandone la finalità unitaria in termini di limitazione dei potenziali conflitti di interesse tra i diversi organismi.

La senatrice **Anna Maria SERAFINI** (PD) dà conto dell'emendamento 2.100, che limita ad un massimo del 40 per cento la presenza di esterni nel consiglio di amministrazione, onde fugare la comune preoccupazione che sia svuotata la componente universitaria in quell'organo. Tiene comunque a precisare che non si tratta di una chiusura nei confronti dei membri esterni, di cui evidenzia infatti il positivo contributo. Illustra indi l'emendamento 2.188, finalizzato a rendere inscindibili le funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e ricerca.

Prende brevemente la parola il **PRESIDENTE** per sottolineare la rilevanza del tema delle strutture mediche gravanti sulle università; al riguardo, fa presente infatti che numerose università hanno bilanci in *deficit* proprio a causa dei costi delle funzioni assistenziali.

I restanti emendamenti presentanti all'articolo 2 sono dati per illustrati.

Si passa quindi all'illustrazione delle proposte emendative presentate all'articolo 3, pubblicate in allegato al presente resoconto.

Il presidente **POSSA** (PdL) illustra l'emendamento 3.5 in tema di modalità di *governance* dell'eventuale federazione. L'emendamento 3.12 introduce un termine di tre mesi per l'esame da parte del Ministero della proposta di fusione o federazione.

Prende brevemente la parola la senatrice **Mariapia GARAVAGLIA** (PD) per rilevare l'esigenza di stabilire il meccanismo del silenzio-assenso qualora decorressero i tre mesi senza la pronuncia da parte del Ministero.

Il presidente **POSSA** (PdL) concorda con il suggerimento della senatrice Garavaglia e riformula conseguentemente l'emendamento 3.12 in un testo 2 pubblicato in allegato al presente resoconto.

La senatrice [Vittoria FRANCO](#) (PD) dà conto del 3.3, sottolineando come le eventuali federazioni debbano avere come scopo la realizzazione di specifici progetti di ricerca e non meri obiettivi di risparmio. Dopo aver descritto le finalità lessicali dell'emendamento 3.6, si sofferma sul 3.7, orientato a stabilire che i risparmi eventualmente realizzati attraverso la federazione o la fusione devono essere destinati alle rispettive università. Quanto al 3.10 ne presenta una riformulazione in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, nel senso di imporre la maggioranza qualificata degli aventi diritto per deliberare il progetto di federazione o fusione. Relativamente al 3.11, precisa che esso ha la finalità di ridurre il centralismo che traspare nel testo governativo. Il 3.15, prosegue, specifica la necessità di rispettare la normativa vigente nelle ipotesi di mobilità del personale derivanti dalle operazioni di fusione o federazione, onde evitare arbitri. Dà conto di una riformulazione del 3.16 in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, in cui si sopprime il terzo periodo del comma anziché il secondo. Conclusivamente, illustra il 3.17, finalizzato ad introdurre adeguati incentivi finanziari per le procedure di mobilità, nonché il 3.18 che ribadisce quanto già affermato in ordine al 3.7.

Il senatore [RUSCONI](#) (PD) rimarca a sua volta la necessità che i risparmi ottenuti dagli eventuali accorpamenti siano reinvestiti nelle relative università. Dà quindi conto dell'emendamento 3.21, sul rispetto della normativa vigente circa le operazioni di trasferimento del personale, che evidentemente concernono anche aspetti di competenza del Ministero del lavoro.

I restanti emendamenti all'articolo 3 si danno per illustrati.

Si passa indi all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 4, pubblicati in allegato al presente resoconto.

La senatrice [Mariapia GARAVAGLIA](#) (PD) dà conto dell'emendamento 4.1 che riscrive l'intero articolo disciplinando le modalità di accesso a borse nazionali di merito per il diritto allo studio. Tale disciplina avrebbe a suo giudizio il pregio di premiare i meritevoli e, al contempo, di incentivare la competizione tra università.

Il presidente [POSSA](#) (PdL) descrive le finalità dell'emendamento 4.6, precisando che le prove nazionali *standard*, se possono essere svolte per gli studenti del primo anno di corso, sarebbero impraticabili per gli studenti degli anni successivi, considerata la varietà di discipline. Per questi ultimi, propone dunque la previsione di criteri di valutazione nazionali *standard*. Rileva altresì che, attraverso l'emendamento 4.11, si riformula in parte la lettera b) del comma 1 disponendo che la restituzione di una quota dei buoni studio debba avvenire a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito.

Il senatore [ASCIUTTI](#) (PdL) premette che avrebbe ritenuto preferibile abrogare l'intero articolo, di cui infatti giudica assai difficile l'applicazione, pur apprezzandone lo spirito. Concorde perciò con il Presidente circa l'impraticabilità di prevedere prove nazionali *standard* per tutti gli studenti e la possibilità di introdurre criteri generali. Dopo aver dato brevemente conto del 4.13, si sofferma sul 4.16, reputando inopportuno stabilire con legge l'attribuzione ad una specifica società dei compiti di gestione del Fondo per il merito. In subordine all'emendamento 4.16, si collocano il 4.19, che elimina quanto meno il riferimento a quella determinata società, e il 4.23.

Ritira poi il 4.24, illustrando il 4.26 finalizzato a rendere effettivi i trasferimenti pubblici per alimentare il Fondo per il merito. Infine dà conto del 4.30, che precisa l'esigenza di risorse aggiuntive rispetto a quelle già destinate al diritto allo studio.

Il relatore [VALDITARA](#) (PdL) illustra l'emendamento 4.25, identico al 4.26 già descritto dal senatore Asciutti.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 4 si danno per illustrati.

Si passa poi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 5 e di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo tale articolo, pubblicati in allegato al presente resoconto.

La senatrice [Vittoria FRANCO](#) (PD) illustra le proposte di cui è prima firmataria, manifestando anzitutto l'intento di ridurre la portata delle deleghe recate dall'articolo 5. In questo senso si

muove, primo fra tutti, l'emendamento 5.1, nonché i successivi 5.4, 5.11, 5.30, 5.72, 5.81 e 5.116 (già 5.0.1), i quali normano direttamente alcune materie, sottraendole alla legislazione delegata. Gli emendamenti presentati si prefiggono altresì l'obiettivo di rafforzare le competenze dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), a fronte di una impostazione del disegno di legge governativo che risulta, invece, anche in questo campo troppo ministeriale. In proposito, ella evidenzia in particolare il già ricordato emendamento 5.4, nonché il successivo 5.102.

Ella si sofferma altresì sull'emendamento 5.48, teso a sopprimere il riferimento alle 1.500 ore annue da dedicare anche alla ricerca, sottolineando la difficoltà di siffatta quantificazione.

Dopo aver ritirato gli emendamenti 5.69 e 5.97, passa indi ad illustrare il 5.80, precisando di essere contraria alla revisione del trattamento economico dei docenti (che rischia di essere *in peius*) e alla trasformazione degli scatti da biennali in triennali. Qualora la maggioranza dovesse confermare tale orientamento, ella auspica peraltro che i risparmi conseguenti alla mancata corresponsione degli scatti siano destinati ad un fondo per la retribuzione aggiuntiva, in un'ottica di crescente responsabilizzazione degli atenei. L'emendamento 5.114, conclude, in coerenza con l'obiettivo di ridurre la portata delle deleghe, esclude la possibilità di decreti legislativi correttivi o aggiuntivi.

Il relatore **VALDITARA** (PdL) illustra a sua volta le proprie proposte emendative, evidenziando anzitutto di aver dato seguito all'impegno assunto all'esito della discussione generale, su richiesta unanime della maggioranza e dell'opposizione, di espungere dalla delega i temi più delicati, come quello dello stato giuridico, che del resto era privo di adeguati principi e criteri direttivi. Nell'articolo 5-bis, contenuto nell'emendamento 5.9, egli differenzia quindi l'impegno didattico dei professori a tempo pieno, fissato in almeno 350 ore, e quello dei professori a tempo definito, fissato in almeno 250 ore. Viene invece eliminato il riferimento alle 1.500 ore complessive, tranne che per la rendicontazione dei progetti di ricerca (richiesta in sede europea), per la quale diventa comunque figurativo.

Quanto alla composizione delle commissioni giudicatrici, egli ritiene inopportuno attribuire margini di discrezionalità alle università, che potrebbero comportarsi in maniera non omogenea sul piano del rigore. Pur confermando l'obiettivo di snellire le procedure, reputa perciò preferibile conferire la competenza all'ANVUR sulla base di criteri oggettivi fissati dalla legge, quale la presenza continuativa nel dibattito scientifico attestata da pubblicazioni su riviste accreditate.

In tema di incompatibilità, egli ribadisce l'intenzione di semplificare e liberalizzare la normativa, mantenendo ferma la distinzione fra tempo pieno e tempo definito in ordine all'esercizio di attività libero-professionali. E' altresì confermata la presentazione di una relazione triennale sul complesso delle attività svolte, alla cui valutazione è legata l'attribuzione degli scatti stipendiali. Egli precisa peraltro che i risparmi conseguenti alla mancata attribuzione degli scatti sono destinati a confluire in un Fondo per la premialità di ateneo, del resto già previsto dalla legge n. 230 del 2005, disciplinato al successivo articolo 5-sexies. Ciò, al fine di evitare fra l'altro il rischio di valutazioni arbitrarie tese a destinare i risparmi ad altre finalità.

Quanto alla revisione del trattamento economico dei docenti, anch'esso è stato espunto dalla delega e normato all'articolo 5-quater con un rinvio ad un regolamento, sul quale è comunque previsto il parere del Consiglio di Stato. Precisa peraltro che la revisione non può intervenire sugli scatti in corso, pena l'avvio di un immenso contenzioso.

Egli si sofferma infine sull'articolo 5-sexies, che sposta in capo ai singoli atenei la competenza disciplinare attualmente attribuita al Consiglio universitario nazionale (CUN). Si tratta di una scelta in piena sintonia con i principi ispiratori del provvedimento, che tende ad una maggiore responsabilizzazione degli atenei, anche in materia di personale.

Dà invece per illustrati gli emendamenti 5.2 e 5.34, volti a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio sul testo del disegno di legge.

Ha quindi la parola il senatore **ASCIUTTI** (PdL), il quale illustra anzitutto il 5.15 e il 5.16, entrambi volti a rivedere il rapporto fra università e Servizio sanitario nazionale, su cui si impone una riflessione.

Pone poi l'accento sul 5.22, cui annette un particolare rilievo. Auspica infatti che la quota del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) ripartita in base al merito, attualmente pari a 7 per cento, sia progressivamente aumentata al 10, al 15 ed al 20 per cento, onde innescare comportamenti virtuosi da parte delle università.

Illustra indi il 5.40, che provocatoriamente richiama il numero di 1.512 ore per l'impegno complessivo dei professori a tempo pieno e di 756 ore per i professori a tempo definito, previste da una circolare ministeriale. Nel prendere atto dell'emendamento presentato in materia dal relatore,

chiede peraltro di specificare in quella sede il numero di ore da dedicare alla didattica frontale per entrambi i regimi.

Quanto all'emendamento 5.57, esso è volto ad evitare che i professori con una valutazione negativa siano esclusi anche dalle commissioni per gli esami di Stato, oltre che da quelle di concorso ed abilitazione.

Egli si sofferma inoltre sul 5.70, evidenziando il problema del trasferimento dei finanziamenti in caso di mobilità del docente. Ad esso è peraltro collegato il 5.71, che afferma il principio secondo cui un'intera carriera accademica non può essere svolta in un'unica sede.

Invita indi a riflettere se sia corretto limitare la rimodulazione della progressione economica ai soli docenti assunti in base alla presente legge, ovvero sia preferibile estenderla anche a quelli già in servizio, come proposto dall'emendamento 5.89.

Precisa infine di aver a sua volta previsto il trasferimento della competenza disciplinare sui professori dal CUN ai singoli atenei, stante l'intollerabile autoreferenzialità del sistema attuale.

Dà infine per illustrati i restanti emendamenti.

Il senatore **VITA** (PD) illustra brevemente gli emendamenti a sua firma, sui quali registra un'inaspettata convergenza anche di altre forze politiche.

Il senatore **PITTONI** (LNP) si sofferma in particolare sugli emendamenti 5.0.4 e 5.0.3. Il primo è volto ad assicurare 50 milioni di euro a decorrere dal 2010 per sostenere le università non statali legalmente riconosciute che conseguono particolari risultati di eccellenza, colmando così una lacuna dell'attuale testo.

Il secondo rappresenta invece, ad avviso del suo Gruppo, il cardine di tutto il provvedimento, sicché esso assume un carattere strategico e irrinunciabile. Si tratta, precisa, di destinare risorse specifiche al riequilibrio delle università sottofinanziate, che attualmente ricevono meno risorse di quante spetterebbero loro sulla base dei criteri previsti dalla legge. Pur avendo sollecitato un finanziamento aggiuntivo a sostegno di tale proposta, egli dichiara di non aver purtroppo trovato aperture in questo senso. Propone dunque di assegnare una quota pari all'1,5 per cento del FFO a tale operazione, affinché sia limitato un danno che l'anno prossimo, in concomitanza con i pesanti tagli sul sistema universitario, finirebbe per essere addirittura doppio, penalizzando senza rimedio atenei che raggiungono invece livelli di eccellenza.

Dopo aver conseguito il risultato, che rivendica al suo Gruppo politico, di destinare quote specifiche del FFO al merito, occorre infatti che tutti gli atenei siano posti in condizione di competere dalle stesse condizioni di partenza ed a questa finalità egli annette un'importanza determinante, che si riflette sull'intero provvedimento.

La senatrice **Mariapia GARAVAGLIA** (PD) riformula anzitutto l'emendamento 5.37 in un testo 2 (pubblicato in allegato al presente resoconto) volto a distinguere, da un lato, la riduzione delle deleghe recate dall'articolo 5 e, dall'altro, a definire meglio la disciplina dei ricercatori a tempo determinato secondo quanto emerso dalle numerose audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza.

Quanto al 5.61, esso si propone la medesima finalità, normando direttamente l'impegno dei professori a tempo pieno e definito, che viene così sottratto al meccanismo delle deleghe. Si rammarica peraltro di non aver sufficientemente approfondito il rapporto tra università e Servizio sanitario nazionale, auspicando che su di esso possa comunque svolgersi una riflessione. Il 5.73 è infine identico al 5.72 già illustrato dalla senatrice Franco.

Il senatore **RUSCONI** (PD) si sofferma sul 5.42, che sopprime il riferimento alla quantificazione dell'impegno dei docenti in 1.500 ore annue, in un'ottica di valorizzazione della professione docente. Deplora infatti l'approccio burocratico del Governo, inadatto a suo giudizio ad attirare i migliori cervelli e a restituire serietà e dignità all'università italiana.

Ritiene poi che la mobilità dei docenti debba essere incentivata con risorse aggiuntive e non a carico del FFO, la cui costante contrazione rende impraticabile la destinazione ad ulteriori finalità. L'ultima mozione approvata dalla Conferenza dei rettori (CRUI) chiarisce del resto in modo inequivoco che gli stanziamenti attualmente disponibili sono insufficienti a svolgere le funzioni di base.

Dopo aver brevemente accennato al 5.82, identico al 5.81 già illustrato dalla senatrice Vittoria Franco, egli dà indi conto del 5.86, deplorando la confusione semantica della lettera *m*) del comma 4, che infatti propone di sopprimere. In particolare, giudica contraddittorio prevedere che la

progressione economica, tanto più su base premiale, possa avvenire senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Conclude richiamando il 5.107, che doverosamente introduce l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al diritto allo studio.

Il presidente **POSSA** (PdL) illustra l'emendamento 5.56, osservando che la verifica dell'impegno scientifico dei professori non può che avvenire attraverso i titoli prodotti e la relazione triennale sulle attività svolte. Suggerisce quindi di sopprimere l'avverbio "prioritariamente".

Giudica poi estremamente difficile la valutazione sottesa alla lettera o) del comma 4, sulle politiche di reclutamento degli atenei. Propone pertanto di limitare al 3 per cento la quota di FFO da attribuire in base a tale valutazione e riformula l'emendamento 5.101, già presentato al medesimo fine, sia pure con una percentuale pari al 5 per cento. Il testo 2 è pubblicato in allegato al presente resoconto.

Si sofferma infine sul 5.110, interrogandosi sugli ostacoli di ordine personale che potrebbero limitare il conseguimento dei gradi più alti di istruzione agli studenti capaci e meritevoli e ricordando che la Costituzione richiama solo il superamento degli ostacoli di natura economica e sociale. Quanto al 5.111, esso ha valore semantico.

I restanti emendamenti all'articolo 5 sono dati per illustrati.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 6, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il senatore **ASCIUTTI** (PdL) illustra gli emendamenti 6.1 e 6.3, osservando che il numero di crediti da attribuire in base a convenzioni con particolari enti ed amministrazioni è già stato ampiamente ridotto. Portarlo quindi ad appena 12 equivale nella sostanza a cancellare l'istituto. Egli si esprime quindi a favore del mantenimento dei crediti nel numero di 60, ovvero della riduzione a 30, ma invoca la soppressione del successivo comma 2 (emendamento 6.4), onde escludere la possibilità di deroghe. In subordine, propone che le deroghe siano quantomeno limitate a particolari esigenze. La riduzione dei crediti disposta dal comma 1 sarebbe altrimenti di fatto vanificata.

Si associa la senatrice **Mariapia GARAVAGLIA** (PD), la quale raccomanda l'approvazione dell'analogo emendamento 6.5, anch'esso soppressivo del comma 2. In subordine, auspica che le deroghe siano quantomeno debitamente motivate (emendamento 6.6).

Il senatore **VITA** (PD) illustra a sua volta l'emendamento 6.2, analogo al 6.1, e concorda con l'auspicio della soppressione del comma 2.

Conviene il senatore **RUSCONI** (PD), il quale illustra l'emendamento 6.8 paventando il rischio di un allargamento delle deroghe rispetto al rigore sancito dal comma 1.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

In sede di esame degli emendamenti presentati all'articolo 7, pubblicati in allegato al presente resoconto, il presidente **POSSA** (PdL) illustra l'emendamento 7.1 che, in controtendenza rispetto al disegno di legge, auspica un incremento dei settori scientifico-disciplinari. Egli rileva infatti come lo scibile scientifico si stia sviluppando in modo vertiginoso, rendendo del tutto inadeguata una riduzione dei settori scientifico-disciplinari. Egli raccomanda quindi un aumento di questi ultimi ad almeno 500 (rispetto agli attuali 370), salvo raggrupparli per affinità ai fini della composizione delle commissioni di concorso. Sottolinea del resto che il reclutamento non è l'unica finalità dei settori scientifico-disciplinari, evidenziando le esigenze di copertura delle cattedre con docenti sufficientemente competenti nelle materie specifiche.

La senatrice **Mariapia GARAVAGLIA** (PD) illustra l'emendamento 7.4, volto a rafforzare il parere del CUN sulla revisione dei settori scientifico-disciplinari.

Il senatore **ASCIUTTI** (PdL) dichiara di condividere l'emendamento 7.1, anche se preferirebbe che non fossero posti limiti al numero dei settori, neanche minimi. Ritiene altresì che l'emendamento

debba essere integrato con riferimento ai concorsi. Nel dichiarare infine di ritirare gli emendamenti 7.5 e 7.6, precisa - con riguardo al secondo - che il ritiro è motivato dal fatto che, altrimenti, il numero da professori non sarebbe congruo.

La senatrice [Anna Maria SERAFINI](#) (PD) illustra l'emendamento 7.9, relativo all'ipotesi in cui i settori scientifico-disciplinari siano raggruppati in macro settori.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

In sede di articolo 8, il senatore [PETERLINI](#) (UDC-SVP-IS-Aut) illustra gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3, pubblicati in allegato al presente resoconto. Per quanto riguarda il primo, precisa che si tratta di una doverosa premessa logica, volta a chiarire i contorni dell'abilitazione, secondo il modello della migliore legislazione straniera. L'abilitazione deve infatti essere conferita a soggetti che non solo siano estremamente competenti nel loro campo, ma abbiano anche eccellenti qualità didattiche e comunicative.

Egli dichiara poi di non concordare con la durata quadriennale dell'abilitazione, che investe qualità permanenti e non temporanee del soggetto. In questo senso, si muove quindi l'emendamento 8.3. In subordine, egli auspica quanto meno un chiarimento lessicale in ordine alla validità dell'abilitazione (emendamento 8.2).

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 12,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1905

Art. 3

3.1

VETRELLA

Al comma 1, dopo le parole: «possono federarsi,» inserire le seguenti: «ovvero fondersi,».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: «di attività o strutture» sopprimere le seguenti: «, ovvero fondersi».

3.2

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «sulla base di specifici progetti di ricerca coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità dei partecipanti».

3.3

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «sulla base di specifici progetti di ricerca coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità dei partecipanti».

3.5

POSSA

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nel caso di federazione, il progetto deve prevedere le modalità di governance della federazione, l'iter di approvazione di tali modalità, nonché le regole per l'accesso alle strutture di governance, da riservare comunque a componenti delle strutture di governance delle istituzioni che si federano».

3.6

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «sono» con la seguente: «siano».

3.4

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «e comunque senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

3.7

VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «e comunque senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica» con le seguenti: «fermo restando che i risparmi eventualmente realizzati siano destinati alle rispettive università».

3.8

PROCACCI

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «I fondi risultanti dai risparmi prodotti dalla realizzazione di progetti di coordinamento e fusione restano nella disponibilità degli atenei coinvolti».

3.9

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 4, dopo le parole: «Il progetto di cui al comma 3, deliberato» aggiungere le seguenti: «a maggioranza qualificata dai senati accademici, dai consigli di amministrazione e». Inoltre,

sopprimere le parole: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e delle amministrazioni interessate».

3.10

VITTORIA FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, dopo la parola: «deliberato» inserire le seguenti: «a maggioranza qualificata dai senati accademici, dai consigli di amministrazione e».

3.10 (testo 2)

VITTORIA FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, dopo la parola: «deliberato» inserire le seguenti: «a maggioranza qualificata degli aventi diritto dai senati accademici, dai consigli di amministrazione e».

3.11

VITTORIA FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, sostituire le parole da: «sentita l'ANVUR» fino alla fine del comma con le seguenti: «previa valutazione dell'ANVUR».

3.12

POSSA

Al comma 4, sostituire le parole: «è sottoposto all'esame del Ministero per l'approvazione» con le seguenti: «è sottoposto per l'approvazione all'esame del Ministero, che si esprime entro tre mesi».

3.12 (testo 2)

POSSA

Al comma 4, sostituire le parole: «è sottoposto all'esame del Ministero per l'approvazione» con le seguenti: «è sottoposto per l'approvazione all'esame del Ministero, che si esprime entro tre mesi». Conseguentemente alla fine del periodo aggiungere il seguente: «Decorso inutilmente il predetto termine di tre mesi, il progetto di cui al comma 3 si intende approvato».

3.13

PROCACCI

Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: «Il Ministero può incentivare i progetti di cui ai commi 1 e 2 mediante prestiti attinti da uno specifico fondo che raccolga i fondi della "Programmazione"».

3.14

BEVILACQUA

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «personale tecnico-amministrativo» inserire le seguenti: «all'interno delle università che si sono federate o fuse».

3.15

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto della normativa vigente».

3.16

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

3.16 (testo 2)

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

3.17

VITTORIA FRANCO, CERUTI, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: *«prevedendo adeguati incentivi finanziari»*.

3.19

CECCANTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

3.20

BEVILACQUA

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: *«del personale interessato»* inserire le seguenti: *«all'interno delle università che si sono federate o fuse»*.

3.21

RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: *«nel rispetto della normativa vigente»*.

3.18

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: *«I risparmi liberati dai progetti di coordinamento e/o fusione, in seguito all'economia di scala prodotta, rimangono, in forma incentivante, alle università interessate»*.

3.22

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: *«I risparmi conseguiti in seguito all'attuazione dei progetti di coordinamento e/o fusione, grazie all'economia di scala prodotta, restano attribuiti, quali strumenti incentivanti, alle università interessate»*.

3.23

CECCANTI, RUSCONI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sopprimere il comma 6.

3.24

ESPOSITO, BARELLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le università telematiche già accreditate che siano in possesso dei requisiti minimi di docenza, ovvero abbiano bandito i relativi concorsi per il loro raggiungimento, e che non siano in disavanzo di bilancio nell'anno precedente, possono istituire ed attivare nuovi corsi di laurea e laurea magistrale».

3.25

ESPOSITO, BARELLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si dà luogo all'accreditamento di nuovi corsi di laurea e laurea magistrale a distanza, di cui all'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, solo per le università che siano in possesso dei requisiti minimi di docenza, ovvero abbiano bandito i relativi concorsi per il loro raggiungimento, e che non siano in disavanzo di bilancio nell'anno precedente».

Art. 4

4.1

MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4 - (*Borse nazionali di merito per il diritto allo studio*) – 1. A decorrere dall'anno 2010 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro il 31 marzo di ogni anno, borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca riservate a studenti meritevoli appartenenti alle famiglie meno abbienti che frequentano rispettivamente l'ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale.

2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono riservate agli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della famiglia, ai sensi della normativa vigente, risulti inferiore al valore fissato nel bando.

3. I candidati ammessi ai sensi del comma 2 sono posti, per ciascuna tipologia, in un'unica graduatoria nazionale di merito sulla base rispettivamente:

a) della media scolastica complessiva ottenuta negli scrutini finali del penultimo e terzultimo anno della scuola media superiore e negli scrutini intermedi dell'ultimo anno effettuati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria;

b) della media dei voti riportati in tutti gli esami universitari del proprio corso di studio superati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale.

4. Le borse di studio sono assegnate, nell'ordine della graduatoria di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono versate allo studente in una prima rata semestrale al momento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ad un corso di studio di un'università scelto liberamente dallo studente, fermo restando il superamento degli esami di ammissione, se previsti, e in una seconda rata semestrale il primo marzo dell'anno successivo. Le borse sono confermate negli anni successivi, per un massimo complessivo di sette rate semestrali per i corsi di laurea e per i corsi di dottorato di ricerca e di cinque rate semestrali per i corsi di laurea magistrale, qualora lo studente al 31 agosto abbia superato esami di corsi di insegnamento corrispondenti ad almeno 30 crediti nel primo anno, ad almeno 90 crediti nel secondo anno, ad almeno 150 crediti nel terzo anno, ovvero abbia superato positivamente le prove previste dall'ordinamento didattico del corso di dottorato di ricerca per ciascun anno di corso.

5. Lo studente borsista è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti dall'università di appartenenza e può optare per usufruire dei servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo studio al costo stabilito da ciascuna azienda.

6. Il numero e l'importo annuale delle borse è stabilito nel bando. Per l'anno 2010 il numero delle borse disponibili per l'iscrizione e la frequenza ai corsi di laurea non potrà essere inferiore a diecimila e l'importo annuale non potrà essere inferiore a diecimila euro.

7. Le borse di studio di cui al presente articolo sono incompatibili con ogni altra borsa di studio ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio o di ricerca all'estero.

8. Alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento".

4.2

CALABRÒ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo speciale per il merito finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti mediante idonei criteri di merito, tra cui prove nazionali *standard*, privilegiando, in caso di parità, coloro che versano in più disagiate condizioni economiche».

4.3

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «il Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

4.4

PROCACCI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

4.5

VETRELLA

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «*dell'economia e delle finanze*».

4.6

POSSA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «prove nazionali standard» con le seguenti: «prove nazionali standard per gli studenti del primo anno e criteri di valutazione nazionali standard per gli studenti degli anni successivi».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «prove nazionali standard» con le seguenti: «prove di cui al comma 1, alinea».

4.7

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «relativi a progetti di alta formazione, con particolare riferimento ai soggetti economicamente svantaggiati;».

4.10

PROCACCI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «*una quota dei quali*» fino alla fine della lettera.

4.11

POSSA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «deve essere restituita al termine degli studi determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti e rimborsata secondo tempi parametrati al reddito percepito» con le seguenti: «, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, deve essere rimborsata a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito»

4.12

PROCACCI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.13

ASCIUTTI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) erogare benefici fiscali ai cittadini comunitari che, in possesso del diploma di laurea, specialistica o equivalente, frequentino, al di fuori del proprio paese d'origine e fuori dall'Italia, corsi di specializzazione *post* universitaria in materie tecniche, scientifiche, economiche».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

"i-bis) le caratteristiche dei beneficiari, le caratteristiche dei corsi di specializzazione *post* universitaria, le modalità di richiesta ed erogazione dei benefici fiscali di cui al comma 1, lettera c-bis).

4.14

PROCACCI

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

4.8

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU)».

4.9

CALABRÒ

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) la definizione dei criteri di merito per l'accesso alle borse di studio ai buoni studio e ai prestiti d'onore;

4.15

CALABRÒ

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

"i-bis) il peso percentuale da dare, nei criteri e nelle modalità di attribuzione di cui alla lettera b) del presente comma, all'ammissione, a seguito del relativo bando di concorso, presso i collegi universitari accreditati e legalmente riconosciuti di cui all'articolo 5".

4.16

ASCIUTTI

Sopprimere i commi 3 e 4.

4.17

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Sopprimere il comma 3.

4.18

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, dopo le parole: «i migliori standard tecnologici e di sicurezza» aggiungere le seguenti: «individuati con apposito decreto ministeriale». Inoltre, sopprimere le parole: «altresì, il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove».

4.19

ASCIUTTI

In subordine all'emendamento 4.16, al comma 3, sostituire le parole: «dalla società di cui al comma 4» con le seguenti: «dalla società scelta».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: «La gestione dell'operatività» fino a: «Consap spa la quale» con le seguenti: «La società di cui al comma 3».

4.20

BEVILACQUA

Al comma 3 sostituire le parole: «*dalla società di cui al comma 4*» con le seguenti: «*dalla società scelta*».

4.21

PROCACCI

Al comma 3, sopprimere le parole: «altresì, il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, nonché».

4.22

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La gestione della operatività del fondo e dei rapporti amministrativi con università e studenti è affidata al Ministro».

4.23

ASCIUTTI

In subordine all'emendamento 4.16, al comma 4, sopprimere la lettera c).

4.24

ASCIUTTI

Sopprimere il comma 6.

4.25

IL RELATORE

Al comma 7, lettera b), sopprimere la parola: «*eventuali*».

4.26

ASCIUTTI

Al comma 7, lettera b), sopprimere la parola: «*eventuali*».

4.27

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 7, lettera b), sopprimere le parole: «*eventuali*».

4.28

PROCACCI

Al comma 8, sopprimere le parole: «*di natura non regolamentare*».

4.29

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 8, sopprimere le parole: «*senza oneri per la finanza pubblica*».

4.30

ASCIUTTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I trasferimenti pubblici di cui al comma 7, lettera b), non possono derivare da revisioni o riduzioni di fondi comunque già destinati al diritto allo studio».

Art. 5

5.1

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Nella rubrica, sopprimere le parole: «*Delega in materia di*».

5.2

IL RELATORE

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Consequentemente dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) l'attuazione delle lettere a), b), ad eccezione di quanto previsto al comma 3, lettera l), c) e d) non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della lettera e) dovranno essere quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009».

5.3

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Consequentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, in considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi di cui al comma 1, nell'impossibilità di procedere alla determinazione degli effetti finanziari dagli stessi derivanti, la loro quantificazione è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura».

5.4

VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e, consequentemente, sopprimere il comma 2.

Consequentemente ancora, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi per la qualità e l'efficienza dell'università)

1. Al fine della valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche e di un sistema di accreditamento periodico delle università, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR), entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede:

a) all'introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato universitari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, definendo specifici indicatori per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria;

b) all'introduzione di un sistema di valutazione periodica dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;

c) al potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g);

d) alla previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle università allo scopo annualmente predeterminate.

2. Una quota del fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pari al 10 per cento negli anni 2010 e 2011, al 15 per cento negli anni 2012 e 2013 e al 20 per cento per gli anni successivi, è ripartita tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri stabiliti preventivamente e su base pluriennale dall'ANVUR, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili».

5.115

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «*delle risorse pubbliche*», aggiungere le seguenti: «*della attivazione delle lauree magistrali e dei dottorati di ricerca*».

5.5

PROCACCI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «*anche mediante*» fino alla fine della lettera.

5.6

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)*».

5.7

ZANETTA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «periodico delle università;» aggiungere le seguenti: «la valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti mediante la previsione di una apposita disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli stessi anche ai fini della concessione del finanziamento statale».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) previsione per i collegi universitari legalmente riconosciuti – quali strutture a carattere residenziale, di rilevanza nazionale, di elevata qualificazione culturale, che assicurano agli studenti servizi educativi, di orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli atenei – dei requisiti e degli *standard* minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale necessari per il riconoscimento da parte del Ministero e successivo accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti da almeno cinque anni, rinviando ad apposito decreto ministeriale la disciplina delle procedure di iscrizione, nonché le modalità di verifica della permanenza delle condizioni richieste, nonché la modalità di accesso ai finanziamenti statali riservati ai collegi accreditati».

Conseguentemente ancora, al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:

«*f*) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse».

5.8

LIVI BACCI, MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 1, sopprimere la lettera b) e, conseguentemente, sopprimere il comma 3.

Conseguentemente ancora, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi per la qualità e l'efficienza dell'università)

1. Al fine della revisione della disciplina concernente la contabilità, di garantirne la coerenza con la programmazione strategica triennale di ateneo, oltre che una maggiore trasparenza ed omogeneità, e di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione, l'ateneo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a:

a) introdurre la contabilità economico-patrimoniale e analitica e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero;

b) adottare un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo».

5.9

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole: «di cui alle lettere c) e d)» con le seguenti: «di cui alla lettera d)» e sopprimere le lettere da a) a n).

Conseguentemente ancora, dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

«Art 5-bis.

(Stato giuridico)

1. Il regime di impegno dei professori e ricercatori universitari è a tempo pieno o a tempo definito. Essi svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, rispettivamente, almeno 350 ore i professori e ricercatori a tempo pieno e almeno 250 ore i professori e ricercatori a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i docenti e ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per quelli a tempo definito.

2. L'opzione per l'uno o l'altro regime è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

3. Le modalità per la certificazione dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori universitari sono definite con regolamento d'ateneo. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare i risultati conseguiti dai singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce modalità di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 4, assumendo come criterio di valutazione la presenza continuativa nel dibattito scientifico attestata da pubblicazioni su riviste accreditate o da monografie scientifiche.

4. Nel caso in cui la valutazione effettuata dall'ANVUR ai sensi del comma 3 sia negativa, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e promozione del personale accademico, di esame di Stato, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.

5. La posizione di professore e ricercatore universitario è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modifiche, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con decreto di natura non regolamentare dal Ministro. L'esercizio di attività libero-professionale che presupponga l'iscrizione ad albi professionali è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

6. I professori e ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente attività anche retribuite di valutazione e di referaggio; attività di collaborazione scientifica e di consulenza; attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale; attività pubblicistiche ed editoriali. I professori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali in enti diversi dall'ateneo di appartenenza, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse e purché ciò sia compatibile con l'adempimento dei propri obblighi istituzionali. Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle disposizioni in vigore.

7. I professori e ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. Lo statuto di ateneo stabilisce eventuali condizioni di incompatibilità dei professori a tempo definito rispetto alle cariche accademiche. La posizione di professore a tempo definito è compatibile con il contestuale mantenimento o l'assunzione di posizioni di analoga configurazione presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuti la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali. Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle disposizioni in vigore.

8. Ai ricercatori a tempo determinato si applica il regime del tempo pieno.

9. I professori e i ricercatori universitari sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 5-*quater* è di competenza delle singole università secondo modalità stabilite nei rispettivi statuti. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e ricercatori di cui all'articolo 5-*sexies*.

Art. 5-ter.

(Norme in materia di mobilità dei professori e ricercatori)

1. In deroga all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di 5 anni consecutivi in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.

2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 6, del citato decreto n. 382 del 1980. È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

3. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella in cui prestano servizio, ovvero, a seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO).

4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetto di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti.

Art. 5-quater.

(Revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari)

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, secondo le seguenti norme regolatrici:

a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;

b) invarianza complessiva della progressione;

c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. È abrogato il comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio, 2009, n. 1.

3. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici:

a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia;

b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e rivalutazione del trattamento iniziale;

c) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui al presente comma.

4. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 5-quinquies.

(Adeguamento del trattamento economico dei ricercatori non confermati)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "Dopo il" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal".

Art. 5-sexies.

(Fondo per la premialità)

1. È istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 5-bis, comma 9. Ulteriori somme possono essere attribuite alle università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti da ciascuna effettuata dall'ANVUR. Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei con una quota dei proventi delle attività conto terzi o con finanziamenti privati.

Art. 5-septies.

(Competenza disciplinare)

1. Ogni università si dota di un collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori universitari e da ricercatori a tempo indeterminato, secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari. Il consiglio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.

2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

3. Il collegio di disciplina, udito il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un suo difensore di fiducia, entro 30 giorni, esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da comminare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

4. Entro 30 giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere espresso dal collegio di disciplina.

5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore ai 60 giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

6. È abrogato l'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18."

5.10

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «*del personale accademico*» aggiungere le seguenti: «*e delle strutture di cui al comma 3, lettere a) e c), del presente articolo*». Inoltre, inoltre dopo le parole: «*a tempo definito*» aggiungere le seguenti: «*del personale accademico delle università, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), secondo i criteri forniti dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)*».

5.61

MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: "disciplina delle posizioni a tempo pieno e a tempo definito".

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente ancora, dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Impegno a tempo pieno o parziale dei professori universitari)

1. I professori universitari svolgono di norma un impegno lavorativo a tempo pieno ed esclusivo per l'università di appartenenza, salvo quanto previsto dal comma 3. Possono richiedere di optare per un regime lavorativo a tempo parziale, per periodi non inferiori ad un anno, indicando la percentuale di tempo lavorativo, comunque non inferiore al 20 per cento su un totale figurativo di 1.500 ore annue, che intendono dedicare alle attività universitarie, nel qual caso sono autorizzati a svolgere nel tempo restante attività professionale o altri impegni di lavoro autonomo ad eccezione di quelli in conflitto di interessi con l'università di appartenenza. Il trattamento economico complessivo spettante al professore a tempo parziale è commisurato alla medesima percentuale. Le università stabiliscono con apposito regolamento le modalità di controllo dello svolgimento delle attività universitarie da parte del professore a tempo parziale e le eventuali condizioni di incompatibilità con le cariche accademiche. I professori a tempo parziale possono comunque far parte delle commissioni di cui all'articolo 9, commi 5 e 8, e all'articolo 10, comma 2.

2. Nell'ambito della loro attività universitaria i professori possono rendersi disponibili ad attività di studio, di insegnamento, di ricerca, di consulenza e di collaborazione scientifica a favore di terzi nell'ambito di contratti o convenzioni stipulati dall'università di appartenenza o da sue strutture interne, purché senza detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate. I corrispettivi per tali attività sono versati dall'università all'interessato e sono assimilati a redditi da lavoro dipendente.

3. I professori universitari a tempo pieno possono svolgere liberamente attività seminariali, culturali, editoriali e comunicative, anche retribuite, a favore di università, enti di ricerca, case editrici e altre istituzioni culturali italiane o straniere. Possono altresì svolgere, previa autorizzazione dell'università di appartenenza, incarichi professionali retribuiti di studio, di insegnamento, di ricerca, di consulenza e di collaborazione scientifica, conferiti da enti pubblici o da soggetti privati, purché con carattere di saltuarietà e di durata limitata, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate e che non si verifichino conflitti di interesse con l'università di appartenenza. A tali incarichi si applica il regime fiscale del lavoro autonomo occasionale, con esclusione di ogni versamento di contributi pensionistici, nonché le norme stabilite dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Una quota del 20 per cento dei relativi compensi è versata all'università di appartenenza a titolo di rimborso forfettario delle spese generali ed è deducibile dal reddito dell'interessato in aggiunta alle deduzioni ordinarie delle spese per il lavoro autonomo occasionale.

4. Rimangono ferme le norme di legge che regolano l'attività assistenziale dei professori medici."

5.37 (testo 2)

MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: "disciplina delle posizioni a tempo pieno e a tempo definito".

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la lettera c).

5.11

VITTORIA FRANCO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 1, sopprimere la lettera d) e, conseguentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole: «lettere c) e d)» con le seguenti: «lettera c) e sopprimere le lettere d), e) ed f).

Conseguentemente ancora, dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi per la qualità e l'efficienza dell'università)

1. Al fine della valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche e di un sistema di accreditamento periodico delle università, la valutazione dell'attività di ricerca e didattica è affidata alle singole università sulla base di criteri scelti dall'ANVUR, sentito il CUN. In caso di valutazione negativa si prevede l'esclusione dei professori e dei ricercatori dalle commissioni di abilitazione, di selezione e promozione del personale accademico, di esame di Stato, nonché dagli organi di valutazione di progetti di ricerca.

2. Si applica l'articolo 3-ter del decreto-legge n.180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009».

5.12

ASCIUTTI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «ex post», inserire le seguenti: «, da parte dell'ANVUR,».

5.13

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 1, lettera d), aggiungere infine le seguenti parole: «secondo i criteri forniti dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)».

5.14

CALABRÒ

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) valorizzazione dei collegi universitari anche mediante la definizione e la disciplina dell'accREDITamento e del riconoscimento degli stessi».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse».

Conseguentemente ancora, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera e-bis), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi universitari sono strutture a carattere residenziale, di rilevanza almeno nazionale, promosse e gestite da istituzioni senza scopo di lucro, di elevata qualificazione culturale, che assicurano agli studenti servizi educativi, di orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli atenei;

b) previsione dei requisiti e degli *standard* minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale necessari per l'accREDITamento dei collegi universitari, da parte del Ministero, rinviando ad apposito decreto ministeriale la disciplina delle procedure di accREDITamento e delle modalità di verifica della permanenza delle condizioni richieste;

c) previsione del riconoscimento legale di collegi universitari accreditati da almeno cinque anni, da parte del Ministero, gestiti da istituzioni senza scopo di lucro, la cui attività prevalente sia costituita dalla gestione dei collegi universitari, connotata da elevato prestigio culturale ed alta qualificazione formativa, a rilevanza internazionale, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, rinviando ad apposito decreto ministeriale la disciplina delle procedure di riconoscimento e delle modalità di verifica della permanenza delle condizioni richieste;

d) garantire ai collegi universitari legalmente riconosciuti la possibilità di accedere ai contributi statali previsti, in considerazione della funzione di pubblico interesse delle attività e dei servizi realizzati, sulla base dei criteri e delle procedure fissati da apposito decreto ministeriale;

e) in sede di prima applicazione della presente legge sono considerati legalmente riconosciuti ai sensi della lettera c) i collegi universitari già legalmente riconosciuti, in base alle norme previgenti».

5.15

ASCIUTTI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) conferma e applicazione integrale delle norme di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, che definiscono le linee guida per la stipula delle convenzioni tra università e Regione in ordine alle attività delle Facoltà di medicina e chirurgia al fine di porre su piani paritetici le attività di didattica, ricerca e assistenza medica a cui sono obbligati i professori di materie cliniche».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «lettere c) e d)» con le seguenti: «lettere c), d) ed e-bis)».

5.16

ASCIUTTI

Al comma 1, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:

«e-ter) revisione, in attuazione del Titolo V, Parte II, della Costituzione, dei rapporti tra le Facoltà di medicina e chirurgia e il Servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «lettere c) e d)» con le seguenti: «lettere c), d) ed e-ter)».

5.17

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) realizzazione di una programmazione economica-finanziaria pluriennale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO)».

5.18

VETRELLA

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) introduzione di un sistema di valutazione periodica, da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti, nell'ambito del programma triennale di cui al comma 2 dell'articolo 1, dalle singole università e dalle loro articolazioni interne, coadiuvato da un Ufficio del Ministero di supporto a tale valutazione».

5.19

MENARDI

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «che tenga conto anche del tasso di occupazione dei laureati entro un anno dalla laurea».

5.20

VETRELLA

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

5.21

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario» con le seguenti: «nell'ambito di maggiori risorse disponibili da aggiungere al fondo di finanziamento ordinario».

5.22

ASCIUTTI

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere in fine la seguente:

«d-bis) ripartizione di una quota del fondo di finanziamento ordinario, pari al 10 per cento negli anni 2010, 2011 e 2012, al 15 per cento negli anni 2013, 2014 e 2015, e al 20 per cento negli anni successivi, tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri pluriennali stabiliti preventivamente dall'ANVUR; previsione che tali assegnazioni siano annuali e non consolidabili;».

5.23

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI)» aggiungere le seguenti: «e il Consiglio universitario nazionale». Inoltre, aggiungere infine il seguente periodo: «Tale procedura va avviata al fine di attivare presso gli atenei la metodologia del budget e del controllo di gestione;».

5.24

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «entro percentuali definite» con le seguenti: «entro intervalli di percentuali definiti».

5.25

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «la consistenza» con le seguenti: «i rapporti di consistenza».

5.26

BEVILACQUA

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «la consistenza» con le seguenti: «i rapporti di consistenza».

5.27

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;» inserire le seguenti: «previsione che, al fine di favorire la mobilità del personale docente e delle figure elevate del personale tecnico-amministrativo nell'ambito del suddetto piano, sia consentito alle università di trasferire insieme con il personale il budget in una quota percentuale predefinita del bilancio universitario;».

5.28

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: «calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio» inserire le seguenti: «e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università».

5.29

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR)».

5.30

VITTORIA FRANCO, LIVI BACCI, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 3, sopprimere la lettera i).

Consequentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Dissesto finanziario)

1. Nei casi di dissesto finanziario, il Governo provvede al commissariamento dell'ateneo e, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina uno o più commissari, ad eccezione del rettore, con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro finanziario».

5.32

VITA, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, BASTICO, LIVI BACCI, MARCUCCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI

Al comma 3, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) previsione di un apposito fondo di rotazione, distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al Fondo di funzionamento ordinario per le università (FFO), a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei»

5.31

ASCIUTTI

Al comma 3, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) previsione di un apposito fondo di rotazione distinto dal fondo di finanziamento ordinario per le università a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei».

5.33

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 3, lettera l), sopprimere le parole: «di rotazione».

5.34

IL RELATORE

Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della lettera l) dovranno essere quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009».

5.35

PITTONI

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «attività professionali» inserire le seguenti: «svolte in regime di convenzione tramite la struttura di appartenenza».

5.36

MUSSO

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «di cui alla lettera a)» aggiungere le seguenti: «mantenendo in ogni caso la piena reversibilità del passaggio».

5.37

MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

Consequentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ricercatori a tempo determinato)

1. Per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e

determinato. Il contratto regola, altresì, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, cui sono riservate trecentocinquanta ore annue, e delle attività di ricerca.

2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione, riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, del diploma di specializzazione medica, ovvero della laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un *curriculum* scientifico professionale adatto allo svolgimento di attività di ricerca, e degli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro.

3. È istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione di almeno cinque membri con il compito di procedere alla selezione e composta da tutti i professori ordinari, appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, qualora questi siano in numero superiore a sette, da una rappresentanza eletta al loro interno; limitatamente alle procedure di selezione relative a ricercatori a tempo determinato, la commissione è composta anche da professori associati confermati della medesima struttura afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in misura non superiore a un terzo del numero dei professori ordinari che fanno parte della commissione; detta rappresentanza è eletta da tutti i professori associati della struttura afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando; qualora il numero dei professori ordinari ovvero associati in servizio nell'ateneo per il settore scientifico-disciplinare oggetto della valutazione sia inferiore a cinque, la commissione è integrata con docenti di pari livello anche di altri atenei di settori affini secondo la normativa vigente. La commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo.

4. Ai fini della selezione, la commissione di cui al comma 3 attribuisce un punteggio numerico accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati secondo parametri e criteri definiti con decreto del Ministro.

5. I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro.

6. I destinatari dei contratti di cui ai commi 1 e 5 possono partecipare alle procedure di selezione di cui al comma 2 indette da altri atenei e, se vincitori delle stesse, possono stipulare contratti di durata pari al periodo mancante alla scadenza del contratto in essere, aumentato al massimo di un anno, fermo restando quanto previsto dal comma 7.

7. Le università, in conformità agli *standard* qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 5, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati.

8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1 è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, incrementato del 20 per cento. Per i titolari dei contratti di cui al comma 5, il predetto trattamento annuo lordo onnicomprensivo può essere elevato fino a un massimo del 30 per cento.

9. Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento ordinario delle università al finanziamento di bandi per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato da destinare, su base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità in possesso dei titoli e requisiti di cui al comma 2, previa presentazione di specifici programmi di ricerca. La selezione dei vincitori è affidata a una o più commissioni composte da eminenti studiosi, anche stranieri, designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR che si avvalgono per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca di esperti revisori di elevata qualificazione italiani e stranieri, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. È oggetto di valutazione, altresì, l'adequazione della sede prescelta rispetto allo svolgimento del programma di ricerca presentato.

10. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.

11. La valutabilità delle attività svolte ai sensi del presente articolo, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione».

5.38

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) disciplina dell'impegno dei professori a tempo pieno e a tempo definito, nonché dei ricercatori confermati a tempo pieno e a tempo definito, per attività di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, anche con valutazione dell'attività svolta ed eventuale quantificazione dell'impegno complessivo, per i fini che lo richiedono, compresa l'attività di ricerca e di studio, di mille cinquecento ore annue figurative e di quello specifico da riservare ai compiti didattici e di servizio per gli studenti di trecento cinquanta ore annue per il regime di tempo pieno e di duecentocinquanta ore per quello di tempo definito;».

5.39

CALABRÒ

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) disciplina dell'impegno, rispettivamente, dei professori e ricercatori a tempo pieno e a tempo definito per attività di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, anche con verifica dell'impegno complessivo, per i fini che lo richiedono, dell'attività didattica e di servizio per gli studenti di trecentocinquanta ore annue per il regime di tempo pieno e di duecentocinquanta per quello di tempo definito e dell'attività di ricerca valutata sulla base dei risultati prodotti, secondo le modalità previste, differenziate secondo i diversi ambiti disciplinari di riferimento;».

5.40

ASCIUTTI

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) disciplina dell'impegno, per attività di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, anche con quantificazione dell'impegno complessivo autocertificato, per i fini che lo richiedano, compresa l'attività di ricerca e di studio, indicativamente, per i professori e ricercatori a tempo pieno, di 1.512 ore annue e, per i professori e ricercatori a tempo definito, di 756 ore annue, di cui per le attività di didattica e di servizio agli studenti, per il rapporto a tempo pieno non meno di 350 ore annue, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito non meno di 250 ore annue, di cui 80 di didattica frontale;».

5.41

VITALI

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) disciplina dell'impegno, rispettivamente, dei professori e ricercatori a tempo pieno e a tempo definito per attività di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, anche con quantificazione a titolo figurativo, per i fini che lo richiedono, quali la rendicontazione dei progetti nazionali e internazionali di ricerca, dell'impegno complessivo, individuato in millecinquecento ore annue per il regime a tempo pieno, in settecentocinquanta ore annue per il regime a tempo definito, e di quello specifico da riservare ai compiti didattici e di servizio per gli studenti di trecentocinquanta ore annue per il regime di tempo pieno e di duecentocinquanta ore per il regime di tempo definito;».

5.42

RUSCONI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) disciplina dell'impegno dei professori a tempo pieno e a tempo definito per attività di ricerca, di studio e di insegnamento e dei ricercatori confermati a tempo pieno e a tempo definito per attività di ricerca, di studio con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, anche con quantificazione dell'impegno complessivo, per i fini che lo richiedono, da riservare ai compiti didattici e di servizio per gli studenti di trecento cinquanta ore annue per il regime di tempo pieno e di duecentocinquanta ore per quello di tempo definito;».

5.43

PROCACCI

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole da: «dell'impegno» fino a: «di mille cinquecento ore annue» con le seguenti: «a titolo figurativo, per i fini che lo richiedono, quali la rendicontazione dei progetti nazionali e internazionali di ricerca, dell'impegno complessivo, individuato in millecinquecento ore annue per il regime a tempo pieno e in settecentocinquanta ore per il regime a tempo definito».

5.44

BEVILACQUA

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «*impegno complessivo*» aggiungere la seguente: «*autocertificato*» e dopo le parole: «*attività di ricerca e di studio*,» aggiungere la seguente: «*indicativamente*».

5.46

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 4, lettera c), *sopprimere le parole: «, compresa l'attività di ricerca e di studio,».*
Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere la parola: «prioritariamente».

5.45

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 4, lettera c), *sopprimere le seguenti parole: «, compresa l'attività di ricerca e di studio, di mille cinquecento ore annue».*

5.47

FASANO

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole da: «compresa l'attività di ricerca e di studio» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «compresa l'attività di ricerca e di studio, per un totale figurativo di millecinquecento ore annue e di quello specifico da riservare ai compiti didattici e di servizio per gli studenti di trecentocinquanta ore annue certificate per il regime di tempo pieno e, rispettivamente, di settecentocinquanta ore annue e di duecentocinquanta ore per quello a tempo definito;».

5.48

VITTORIA FRANCO

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «*di mille cinquecento ore annue*».

5.49

MUSSO

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: «*di mille cinquecento ore annue*» aggiungere le seguenti: «, *per il regime di tempo pieno*».

5.50

PROCACCI

Al comma 4, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «controllo rigoroso delle presenze degli studenti anche con utilizzo di strumenti informatici;».*

5.51

CALABRÒ

Al comma 4, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«c-bis) valutazione e riconoscimento dell'attività assistenziale prestata dal personale operante presso i policlinici con previsione di apposito *budget* pari a 20 ore aggiuntive settimanali da retribuire appositamente».

5.52

PROCACCI

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «*disciplina delle modalità di verifica*» inserire le seguenti: «*da parte dell'ateneo*».

5.53

CERUTI, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «*disciplina delle modalità di verifica*» aggiungere le seguenti: «*da parte dell'ateneo*».

5.54

CALABRÒ

Al comma 4 lettera d), sostituire le parole da: «*dell'effettivo*» fino a «*didattici*» con le seguenti: «*da parte dei singoli atenei dell'effettivo svolgimento dei compiti didattici*».

5.55

LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: «*nonché delle modalità di verifica*» con le seguenti: «*fatta salva l'attestazione*» e sopprimere la parola: «*prioritariamente*».

5.56

POSSA

Al comma 4, lettera d), sopprimere la parola: «*prioritariamente*».

5.57

ASCIUTTI

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «*di esame di Stato*».

5.58

PITTONI

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «*di esame di Stato*».

5.59

VITA, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, VITTORIA FRANCO, BASTICO, LIVI BACCI, MARCUCCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «*di esame di Stato*».

5.60

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis) determinazione con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale, dei parametri e degli indicatori di produttività scientifica, relativi alle modalità di verifica di cui alla lettera d);».*

5.62

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 4, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «*individuazione dei casi di incompatibilità tra la posizione di professore e ricercatore universitario e l'esercizio di altre attività o incarichi;*».

5.63

ASCIUTTI

Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: «*individuazione dei casi*» con le seguenti: «*revisione dei casi*».

5.64

PITTONI

Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: «*individuazione dei casi*» con le seguenti: «*revisione dei casi*».

5.116 (già 5.0.1)

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Relazione triennale)

1. I professori universitari hanno l'obbligo di presentare periodicamente una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, anche ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e delle relative modalità di verifica. Le università, nell'ambito della loro autonomia e responsabilità, fissano i criteri di valutazione della attività svolta secondo le proprie esigenze e ne determinano la valutazione».

5.65

CALABRÒ

Al comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La relazione triennale può essere presentata, ai soli fini della valutazione della ricerca, anche dai professori in aspettativa per motivi istituzionali ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale all'atto del rientro dall'aspettativa».

5.66

VITALI

Al comma 4, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) previsione di meccanismi di incentivazione a carico del fondo di finanziamento ordinario volti ad accelerare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, lettera d), con particolare riferimento, nei primi otto anni di applicazione, all'incremento dei posti di professore associato, e a favorire la mobilità dei professori e ricercatori universitari; previsione che in caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservino la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti;».

5.67

RUSCONI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, lettera g), sostituire le parole: «*a carico del*» con le seguenti: «*da aggiungere al*».

5.68

PROCACCI

Al comma 4, lettera g), dopo la parola: «*volti*» inserire le seguenti: «*ad accelerare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, lettera d), con particolare riferimento nei primi cinque anni di applicazione, all'incremento dei posti di ricercatore associato;*».

5.69

VITTORIA FRANCO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, lettera g), sopprimere le parole da: «*previsione che, in caso di cambiamento di sede,*» fino alla fine della lettera.

5.70

ASCIUTTI

Al comma 4, lettera g), dopo le parole: «*dei relativi finanziamenti*» aggiungere le seguenti: «*che vengono trasferiti nella nuova sede*».

5.71

ASCIUTTI

Al comma 4, lettera g), dopo le parole: «*dei relativi finanziamenti*» aggiungere le seguenti: «*affermazione del principio secondo cui l'intera carriera accademica di un professore non può essere svolta in un'unica sede*».

5.74

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 4, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, al comma 4, lettera f), sostituire la parola: «triennale» con la seguente: «quadriennale».

5.72

VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, sopprimere la lettera i).

5.73

MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, sopprimere la lettera i).

5.75

CALABRÒ

Al comma 4, sopprimere la lettera i).

5.76

MUSSO

Al comma 4, lettera i), sostituire le parole: «trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale con invarianza complessiva della medesima» con le seguenti: «subordinazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio a verifica della produttività e, in caso di esito negativo di tale verifica, sua trasformazione in progressione triennale».

5.77

ASCIUTTI

Al comma 4, lettera i), sostituire le parole: «con invarianza complessiva della medesima» con le seguenti: «con invarianza della retribuzione complessiva».

5.78

BEVILACQUA

Al comma 4, lettera i), sostituire le parole: «con invarianza complessiva della medesima» con le seguenti: «con invarianza della retribuzione complessiva».

5.79

PITTONI

Al comma 4, lettera i), sostituire le parole: «con invarianza complessiva della medesima» con le seguenti: «con invarianza della retribuzione complessiva».

5.80

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-bis) previsione della costituzione di un fondo universitario per l'incentivazione con i risparmi derivanti dalla mancata concessione degli scatti di stipendio da destinarsi alla retribuzione aggiuntiva prevista al comma 16 dell'articolo 1 della legge n. 230 del 2005».

5.81

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, sopprimere la lettera l).

5.82

RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, sopprimere la lettera l).

5.83

MUSSO

Al comma 4, lettera l), sostituire la parola: «*revisione*» con la seguente: «*rivalutazione*».

5.84

CALABRÒ

Al comma 4, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:

«l-bis) disciplina dell'attività cosiddetta "conto terzi", con ridefinizione delle sue potenzialità e ambiti applicativi, con esclusione della esigenza di sottoposizione della stessa a modalità di affidamento ad evidenza pubblica trattandosi in ogni caso di attività ad elevato contenuto scientifico;

l-ter) destinazione di una quota delle entrate del conto terzi ad un apposito fondo perequativo di ateneo destinato a finanziare la ricerca di base; destinazione di una quota dei proventi del conto terzi a favore dei dipartimenti cui afferiscono discipline a carattere umanistico;».

5.85

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, sopprimere la lettera m).

5.86

RUSCONI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, sopprimere la lettera m).

5.87

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 4, lettera m), sopprimere le parole: «*senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica*».

Conseguentemente, sopprimere in fine le seguenti parole: «*eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e rivalutazione del trattamento iniziale*».

5.88

PITTONI

Al comma 4, lettera m), dopo le parole: «*base premiale*» inserire la seguente: «*aggiuntiva*».

5.89

ASCIUTTI

Al comma 4, lettera m), sopprimere le parole: «*assunti ai sensi della presente legge*».

5.90

CALABRÒ

Al comma 4, lettera m), sopprimere le parole: «*assunti ai sensi della presente legge*».

5.91

BEVILACQUA

Al comma 4, lettera m), sopprimere le parole: «*assunti ai sensi della presente legge*».

5.92

ASCIUTTI

Al comma 4, lettera m), dopo le parole: «per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia», inserire le seguenti: «ove già sostenuto nell'ambito della docenza universitaria;».

5.93

PITTONI

Al comma 4, lettera m), dopo le parole: «professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia» inserire le seguenti: «ove già sostenuto nell'ambito della docenza universitaria;».

5.94

BEVILACQUA

Al comma 4, lettera m), sostituire le parole: «eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera» con le seguenti: «eliminazione della limitazione degli otto anni nelle procedure di ricostruzione di carriera».

5.95

PITTONI

Al comma 4, lettera m), sostituire le parole: «eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera» con le seguenti: «eliminazione della limitazione degli otto anni nelle procedure di ricostruzione di carriera».

5.96

VETRELLA

Al comma 4, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«*m-bis*) introduzione di un contratto di lavoro subordinato, di durata almeno triennale, rinnovabile, per il personale universitario docente e non docente, basato su contrattazione individuale;».

5.97

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, sopprimere la lettera n).

5.98

BEVILACQUA

Al comma 4, lettera n), sostituire la parola: «*possibilità*» con la seguente: «*diritto*».

5.99

BEVILACQUA

Al comma 4, lettera n), dopo le parole: «*di optare*» inserire le parole: «*a domanda*».

5.100

VETRELLA

Al comma 4, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis*) possibilità per il personale universitario docente e non docente di optare, in via definitiva, per il regime di cui alla lettera *m-bis*);».

5.101

POSSA

Al comma 4, lettera o), dopo le parole: «attribuzione di una quota» aggiungere le seguenti: «non superiore al 5 per cento».

5.101 (testo 2)

POSSA

Al comma 4, lettera o), dopo le parole: «attribuzione di una quota» aggiungere le seguenti: «non superiore al 3 per cento».

5.102

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 4, lettera o), dopo le parole: «attribuzione di una quota» inserire le seguenti: «sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN)» e dopo le parole: «meccanismi di valutazione» inserire le seguenti: «elaborati da parte dell'ANVUR».

5.103

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 4, lettera o), dopo le parole: «correlata a meccanismi di valutazione», aggiungere le seguenti: «elaborati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR),».

5.104

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Al comma 4, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la percentuale di docenti che in base a procedure stabilite dai diversi atenei svolgano un anno di presenza in altra università nell'esercizio di attività didattiche concordate o di progetti di ricerca».

5.105

ASCIUTTI

Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) eliminazione della competenza disciplinare del Consiglio universitario nazionale con la esclusiva attribuzione di essa sia per il personale docente che non docente al consiglio di amministrazione, fatta salva la possibilità di impugnazione dei provvedimenti disciplinari davanti al giudice del lavoro».

5.106

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP)» aggiungere le seguenti: «previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni».

5.107

RUSCONI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP)» inserire le seguenti: «previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni»,.

5.108

ASCIUTTI

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «di tutti gli studenti» con le seguenti: «degli studenti».

5.109

BEVILACQUA

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «di tutti gli studenti» con le seguenti: «degli studenti».

5.110

POSSA

Al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: «*e personale*».

5.111

POSSA

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «*anche se*» con la seguente: «*ma*».

5.112

CERUTI, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 6, sostituire le parole: «*quarantacinque giorni*» con le seguenti: «*sessanta giorni*».

5.113

LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sopprimere il comma 7.

5.114

VITTORIA FRANCO, CERUTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sopprimere il comma 7.

5.0.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi universitari)

1. All'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua per ciascuna sede universitaria i posti disponibili per le immatricolazioni. Ciascuna sede universitaria predispone la graduatoria degli aventi diritto all'immatricolazione sulla base dei seguenti criteri:

a) credito scolastico riportato dagli studenti negli scrutini finali degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore;

b) votazione conseguita nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione superiore.

1-bis. Ai candidati inseriti in graduatoria è consentita l'immatricolazione sino alla concorrenza dei posti programmati.

1-ter. Per ciascun corso di laurea universitario il 30 per cento dei posti disponibili è riservato a studenti non sottoposti all'obbligo del superamento delle prove di ammissione perché in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

a) votazione media superiore a 8/10 negli scrutini finali in ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore;

b) votazione superiore a 90/100 nell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione superiore».

5.0.3

PITTONI

Dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi perequativi per le università statali)

1. A decorrere dal 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali, una quota pari almeno all'1,5 per cento del Fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è destinata ad essere ripartita tra le università

che, sulla base delle differenze percentuali del valore del Fondo per il finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto alla ripartizione della percentuale di cui al comma".

Consequentemente le risorse stanziare all'Elenco 1 dell'articolo. 2, comma 250 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, voce: «Incremento della dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento ordinario delle università: legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5, comma 1, sono ridotte della percentuale dell'1,5 per cento per il 2011.

5.0.4

PITTONI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi a favore delle università non statali legalmente riconosciute)

1. Al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle università non statali legalmente riconosciute, è assegnata, a decorrere dall'anno finanziario 2010, una somma pari a 50 milioni di euro, da ripartire tra le predette università che dimostrino di aver raggiunto i seguenti livelli di eccellenza:

- a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;
- b) la qualità della ricerca scientifica;
- c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.

2. Il Ministro dell'istruzione, università e ricerca provvede a ripartire le risorse di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

Art. 6

6.2

VITA

Al comma 1, sopprimere le parole: «la parola: "sessanta"» è sostituita dalla seguente: «dodici» ed».

Consequentemente, al comma 2, sostituire le parole: «e le eventuali deroghe alle disposizioni di cui al comma 1, anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili, in relazione a particolari esigenze degli Istituti di formazione della pubblica amministrazione, sentiti i Ministri competenti» con le seguenti: «di cui al comma 1».

6.1

ASCIUTTI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «la parola: "sessanta"» è sostituita dalle seguenti: «dodici ed».

6.3

ASCIUTTI

In subordine all'emendamento 6.1, al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «trenta».

6.4

ASCIUTTI

Sopprimere il comma 2.

6.5

CECCANTI, MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Sopprimere il comma 2.

6.12

MENARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «*le modalità attuative e le eventuali deroghe alle*» con le seguenti: «*le modalità attuative delle*».

6.6

MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, VITTORIA FRANCO, CERUTI, ADAMO, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 2, dopo le parole: «*eventuali deroghe*» inserire le seguenti: «*debitamente motivate*».

6.8

RUSCONI, VITTORIA FRANCO, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 2, dopo le parole: «*eventuali deroghe*» inserire le seguenti: «*debitamente motivate*».

6.7

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, dopo le parole: «*eventuali deroghe*» aggiungere le seguenti: «*debitamente motivate*».

6.9

ASCIUTTI

In subordine all'emendamento 6.4, al comma 2, sostituire le parole: «*in relazione a particolari esigenze*» con le seguenti: «*limitatamente a particolari esigenze*».

6.10

BEVILACQUA

Al comma 2, sostituire le parole: «*in relazione*» con la seguente: «*limitatamente*».

6.11

PITTONI

Al comma 2, sostituire le parole: «*in relazione*» con la seguente: «*limitatamente*».

Art. 7

7.1

POSSA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro provvede, con decreto di natura non regolamentare, sentito il CUN, alla revisione dei settori scientifico-disciplinari, portando il loro numero a non meno di cinquecento, onde tener conto del recente sviluppo di nuove conoscenze e discipline, e alla definizione di un numero adeguato di opportuni raggruppamenti per affinità di tali settori scientifico-disciplinari, detti "gruppi di settori scientifico-disciplinari affini", in modo da assicurare a ciascuno di tali gruppi di settori affini l'afferenza di almeno cinquanta professori di prima fascia, fatta salva la possibilità di gruppi di settori affini con un minor numero di professori di prima fascia in presenza di particolari motivazioni scientifiche. I gruppi di settori scientifico-disciplinari affini sono ulteriormente raggruppati per affinità in macrosettori».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, lettere e) e g), sostituire le parole: «settore scientifico-disciplinare» con le seguenti: «gruppo di settori scientifico-disciplinari affini».

7.2

VITALI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro provvede, con decreto di natura non regolamentare, sentito il CUN, alla revisione dei settori scientifico-disciplinari, accorpando in macrosettori, sulla base di affinità, quelli che non raggiungono la numerosità minima di cinquanta tra professori ordinari e associati, fatta salva la possibilità di determinare raggruppamenti di dimensioni minori in presenza di particolari motivazioni scientifiche e assicurando in ogni caso piena continuità con gli ordinamenti didattici in vigore».

7.4

MARIAPIA GARAVAGLIA, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «*sentito il CUN*» con le seguenti: «*previo parere favorevole del CUN*».

7.3

PROCACCI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «assicurando l'afferenza di almeno cinquanta professori di prima fascia in ciascun settore» con le seguenti: «accorpando in macrosettori, sulla base di affinità, quelli che non raggiungono la numerosità minima di sessanta tra professori ordinari e associati».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

7.5

ASCIUTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «*almeno cinquanta*» con le seguenti: «*un congruo numero, fissato dallo stesso decreto, di*».

7.6

ASCIUTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «*professori di prima fascia*» con la seguente: «*professori*».

7.7

LIVI BACCI, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, ANNA MARIA SERAFINI, VITA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «*e assicurando in ogni caso piena continuità con gli ordinamenti didattici in vigore*».

7.8

PROCACCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso di settori scientifico-disciplinari raggruppati in macrosettori, le commissioni preposte alle procedure di abilitazione scientifica e di selezione stabilite dalla presente legge sono composte da afferenti al macrosettore e l'abilitazione scientifica è conferita con riferimento al macrosettore. I bandi per le procedure di reclutamento disciplinati dalle singole università fanno riferimento ai settori scientifico-disciplinari anche nel caso di settori raggruppati in macrosettori.»

7.9

ANNA MARIA SERAFINI, VITTORIA FRANCO, RUSCONI, MARIAPIA GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, VITA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso di settori scientifico-disciplinari raggruppati in macrosettori, le commissioni preposte alle procedure di abilitazione scientifica e di selezione stabilite dalla presente legge sono composte da afferenti al macrosettore. Le procedure di abilitazione scientifica e i bandi per le procedure di reclutamento disciplinati dalle singole università fanno riferimento ai settori scientifico-disciplinari anche nel caso di settori raggruppati in macrosettori.»

Art. 8

8.1

PETERLINI

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'abilitazione è conferita a studiosi ed esperti delle discipline scientifiche, che abbiano svolto una eccellente attività scientifica e professionale, comprovata da un curriculum, da titoli e pubblicazioni ed abbiano le necessarie capacità didattiche e comunicative».

8.3

PETERLINI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «*ha durata quadriennale ed*».

8.2

PETERLINI

In subordine all'emendamento 8.3, al comma 1, sostituire la parola: «*durata*» con la seguente: «*validità*».